

Si riportano di seguito le domande fatte pervenire dall'Azionista Carlo Maria Braghero in vista dell'Assemblea di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 10 novembre 2025, nonché (in grassetto) le risposte della Società pubblicate nei termini e con le modalità di legge.

*** **

DOMANDE PER L'ASSEMBLEA FIDIA SPA DEL 10 NOVEMBRE 2025

(AZIONISTA CARLO MARIA BRAGHERO)

1) Quali le motivazioni del trasferimento della sede? Che ne sarà degli edifici di S. Mauro Torinese? Forse è un trasferimento volto a passare sotto la giurisdizione di un'altra Agenzia delle Entrate?

R. Lo spostamento della sede legale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 maggio 2025 e risponde all'opportunità di spostare gli uffici da Corso Lombardia 11, San Mauro Torinese (TO), a Torino, presso un immobile, sito in Strada del Drosso n. 29, che, dopo lunghe ricerche, appare idoneo rispetto alle attuali esigenze della Società, sia operative che finanziarie. Tale decisione comporterà una riduzione dei costi del 30%, rispetto alla precedente sede, nonché la possibilità di usufruire di ambienti più funzionali. Gli edifici di San Mauro Torinese sono stati restituiti a seguito della cessazione del contratto di locazione che ne disciplinava la disponibilità in capo alla Società. Il trasferimento della sede non ha alcun legame con la giurisdizione dell'Agenzia delle Entrate.

2) Sulla nuova versione dell'art. 12. Il nuovo testo è assai ridondante e, da quel che si può capire, tenta di regolamentare ogni possibile casistica: peccato non ci riesca. Un caso non contemplato è quello di una assemblea senza notaio e senza soci (solo con il RD, come sta diventando vostra abitudine) che veda la contemporanea assenza di presidente e vicepresidente. In questo caso (primo comma) la presidenza spetta al "Consigliere più anziano presente" e, fin qui, *nulla quaestio*. Il bello viene al secondo comma dove è previsto che in caso di assenza del notaio il ruolo di segretario è parimenti svolto dal "Consigliere più anziano presente". E' davvero una previsione di raro acume: come potrà sdoppiarsi questo povero "Consigliere Anziano"? Nelle assemblee straordinarie il notaio è obbligatorio e quindi non ci sono problemi: per quelle ordinarie, le società "normali" non prevedono nulla in statuto poiché è pacifico che il segretario viene designato dal presidente e sottoposto alla ratifica dell'assemblea. Perché avete voluto tentare di fare i primi della classe cadendo così in un simile svarione?

R. Preliminarmente, si rappresenta che le modifiche proposte all'articolo 12 sono finalizzate a disciplinare ipotesi estremamente residuali, la cui regolamentazione - con l'occasione - si è ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In particolare, con la decisione di potersi avvalere, in via continuativa, delle disposizioni che prevedono la partecipazione in assemblea dei legittimati esclusivamente tramite il rappresentante designato, potrebbe determinarsi la necessità di assumere decisioni, in un contesto nel quale gli azionisti non sono presenti in assemblea. Allo stesso modo, gli azionisti delegano il voto al rappresentante designato sulla base di moduli che prevedono un numero fisso di votazioni, sui singoli punti all'ordine del giorno. Tale meccanismo comporta che non sia possibile, in tali evenienze, far assumere dall'assemblea decisioni contingenti, quali ad esempio la nomina di un soggetto chiamato a presiedere l'assemblea in assenza delle figure previste dallo statuto ovvero di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di segretario. Per quanto riguarda il primo punto, l'attuale statuto della Società prevede che le assemblee siano presiedute *"dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa"*. Nell'ambito di assemblee con partecipazione esclusivamente tramite rappresentante designato, di fatto, in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, lo statuto vigente non prevede una

soluzione operativa percorribile, posto che l'assemblea non sarebbe in grado di esprimersi su una tale esigenza contingente. Per tale ragione, si propone di inserire, oltre al Presidente, una serie di altre figure che, in caso di sua assenza, possano presiedere l'assemblea (i.e. il Vice-Presidente ovvero ancora dal Consigliere più anziano presente).

Lo stesso discorso vale per la proposta relativa all'individuazione del segretario. Per quanto riguarda la sua nomina, ad esempio, tale problema non si pone laddove l'assemblea sia tenuta in forma notarile, perché in tal caso il ruolo del segretario è svolto dal notaio stesso. Nel caso, invece, di assemblea ordinaria tenuta senza la presenza del notaio, il segretario dovrebbe essere individuato dall'assemblea stessa. Lo statuto vigente prevede che l'assemblea *“qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio”*, non fornendo una soluzione operativa. Per tale ragione, si propone di inserire una disposizione che preveda che in tal caso il ruolo di segretario sia svolto dal Consigliere più anziano presente.

Tali proposte di modifica, che trattano comunque ipotesi residuali, si ritiene che possano essere utili per garantire un miglior funzionamento delle assemblee tenute esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato.

In merito all'appunto sollevato, nella rara ipotesi nella quale sia assente il Presidente, sia assente anche il Vice-Presidente e, quindi, il consigliere più anziano presente debba presiedere l'assemblea, il ruolo di segretario sarà svolto dal consigliere più anziano presente (essendo qui implicito che ci si riferisca al consigliere più anziano che sia disponibile, e quindi diverso da quello che sarà chiamato a presiedere l'assemblea).

3) Quale è la *ratio* dell'inserimento dell'ultimo comma dell'art. 19? Volete cautelarvi essendo consapevoli che i grossi emolumenti percepiti negli ultimi anni non erano molto regolari?

R. L'inserimento dell'ultimo comma dell'art. 19 risponde esclusivamente all'esigenza di prevedere all'interno dello Statuto un richiamo (finora assente) alla disciplina della remunerazione degli amministratori, in linea con le previsioni del Codice Civile e la prassi societaria.

4) Siete a conoscenza che la Commissione Europea ha impugnato la normativa italiana sulle assemblee chiuse ritenendola illegittima? Capisco perfettamente che è molto più comodo evitare il confronto con gli azionisti e agire con autoreferenzialità, fornendo risposte scritte il più delle volte elusive e impedendo il diritto di replica. Il fatto che possiate trincerarvi dietro una norma ora in vigore non è una giustificazione sufficiente. Un conto è scrivere che fate bene, un conto è potervi guardare in faccia mentre lo dite. E' molto semplicemente una questione di onestà intellettuale.

R. La Società opera nel rispetto della normativa attualmente in vigore e, specificamente, delle previsioni dell'art. 135 *undicies* e *undecies-1* del TUF, come riflesse nell'art. 10 del proprio statuto sociale. Quando e laddove dovessero intervenire modifiche della normativa applicabile, la Società si adegnerà senza indugio.